

Legge federale sull'agricoltura

(Legge sull'agricoltura, LAgr)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2006¹,
decreta:

I

La legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b^{bis} (nuova)

¹ La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:

b^{bis}. sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali;

Art. 3 cpv. 2

² I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo si applicano all'orticoltura esercitata a titolo professionale.

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3

¹ Qualora le misure di solidarietà di cui all'articolo 8 capoverso 1, decise collettivamente, siano o rischino di essere pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l'organizzazione: ...

² Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un'organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell'articolo 8 capoverso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l'organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà. I contributi non devono servire a finanziare l'amministrazione dell'organizzazione.

³ Nel settore dell'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali.

¹ FF 2006 5815
² RS 910.1

Art. 15 cpv. 2

² I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica soltanto se l'intera azienda è gestita secondo il modo di produzione ecologica. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni ad aziende con colture perenni a condizione che l'integrità del modo di produzione biologica e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.

Art. 16b (nuovo) Difesa delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale

¹ La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche svizzere.

² La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all'estero su domanda di organizzazioni di categoria o organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Art. 20 cpv. 2 e 4

² Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo³. Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato.

⁴ Il Dipartimento determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).

Art. 22 cpv. 2 lett. e

² L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti:

- e. conformemente all'ordine delle tassazioni;

Art. 22a (nuovo) Ripartizione del contingente doganale delle patate

Il contingente doganale delle patate, comprese le patate da semina e i prodotti di patate, è messo all'asta.

Sezione 4 (art. 26)

Abrogata

³ Tenore secondo la cifra III della LF del 24 marzo 2000 concernente l'abrogazione della legge sui cereali, in vigore dal 1° luglio 2001 (RU **2001** 1539; FF **1999** 8173).

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 4: Osservazione del mercato

Art. 27 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale sottopone ad osservazione sul mercato, a diversi stadi, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Esso disciplina la collaborazione degli operatori del mercato.

Art. 36b cpv. 1

¹ I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore di latte, a una comunità di produttori o a un'organizzazione di produttori.

Sezione 3 (art. 37)

Abrogata

Art. 44

Abrogato

Art. 51^{bis}

Abrogato

Art. 54 Zucchero

¹ La Confederazione può versare contributi alla produzione di barbabietole da zucchero al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di zucchero indigeno.

² Gli zuccherifici consentono alla Confederazione di esaminare il conto annuale.

Art. 56 Semi oleosi e leguminose a granelli

La Confederazione può versare contributi per la produzione di semi oleosi e leguminose a granelli al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di oli vegetali e proteine indigeni.

Art. 57

Abrogato

Titolo prima dell'art. 60 («Sezione 1: Viticoltura»)

Abrogato

Art. 63 Classificazione e designazione

¹ I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti:

- a. vini a denominazione d'origine controllata;
- b. vini con indicazione geografica tipica;
- c. vini da tavola.

² Il Consiglio federale definisce le tre categorie di cui al capoverso 1. Esso stabilisce i requisiti applicabili alla produzione, in particolare per quanto attiene all'area geografica di produzione, ai vitigni, al tenore minimo naturale in zucchero e alla resa per unità di superficie.

³ Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a stabilire requisiti supplementari in materia di produzione per i vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio. Esso emana le pertinenti disposizioni.

⁴ Il Consiglio federale può definire termini vinicoli specifici, in particolare per le designazioni tradizionali e la loro utilizzazione.

⁵ Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi.

⁶ Gli articoli 16 capoversi 6, 6^{bis} e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e di altri vini con indicazione geografica.

Art. 64 Controlli

¹ Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incantina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denominazioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli.

² Per facilitare la collaborazione degli organi di controllo, il Consiglio federale può prevedere l'istituzione di una banca dati centrale. Esso stabilisce i requisiti riguardo al contenuto e all'esercizio della banca dati, nonché alla qualità dei dati e disciplina le condizioni per l'accesso e l'utilizzo dei dati.

³ L'esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni. La Confederazione può partecipare con un contributo forfettario ai costi cantonali di tale controllo. L'ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone.

⁴ L'esecuzione del controllo del commercio dei vini è affidata a un organo di controllo designato dal Consiglio federale.

Art. 65

Abrogato

Sezione 2 (art. 67–69)

Abrogata

Art. 70 cpv. 6 lett. b

⁶ Per i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici, il Consiglio federale può:

- b. versare i pagamenti diretti per superfici nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005⁴ sulle dogane;

Art. 73 cpv. 5 lett. d

Abrogata

Titolo prima dell'art. 77a (nuovo)

Titolo terzo a: Impiego sostenibile delle risorse naturali

Art. 77a (nuovo) Principio

¹ La Confederazione versa contributi, nell'ambito dei crediti stanziati, per progetti regionali o settoriali intesi a migliorare la sostenibilità nell'impiego delle risorse naturali.

² I contributi sono versati agli enti responsabili se:

- a. le misure previste nel progetto sono state coordinate;
- b. appare verosimile che in tempi brevi le misure potranno essere finanziate in modo autonomo.

Art. 77b (nuovo) Importo dei contributi

¹ L'importo dei contributi è stabilito in funzione dell'efficacia ecologica e agronomica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell'efficienza nell'impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all'80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure.

² Qualora la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità per le medesime misure sulla stessa superficie secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 1966⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio o

⁴ RS 631.0; RU ... (FF 2005 2057)

⁵ RS 451

indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 1991⁶ sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili.

Art. 78 cpv. 2

² I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un'azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.

Art. 79 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} L'aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessazione dell'attività al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d'investimento esistenti o i contributi che soggiacciono all'obbligo del rimborso, purché il livello d'indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.

Art. 80 cpv. 1, frase introduttiva

¹ I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale di cui all'articolo 79 capoverso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni: ...

Art. 82 Rimborso in caso di alienazione con utile

Se l'azienda o parte dell'azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata.

Art. 88, rubrica

Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata

Art. 89 cpv. 2

² Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a:

- a. per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento;
- b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.

Art. 91 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

¹ Se l'azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:

- b. le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate.

Art. 97 cpv. 3 e 4

³ Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.

⁴ Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell'ambiente e sui percorsi pedonali.

Art. 98 Stanziamento dei mezzi finanziari

L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l'importo massimo entro il quale i contributi secondo l'articolo 93 capoverso 1 possono essere assegnati per l'anno in questione.

Art. 106 cpv. 1, frase introduttiva, lett. d (nuova) e cpv. 2 lett. e (nuova)

¹ I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda o la gestiranno essi stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:

d. per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.

² Gli affittuari ricevono crediti d'investimento:

e. per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.

Art. 107 cpv. 1 lett. b e d (nuova)

¹ I crediti d'investimento sono accordati segnatamente per:

b. la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende, facilitare la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione o produrre energia da biomassa;

d. progetti di sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante.

Art. 115 cpv. 2 (nuovo)

² Le stazioni di ricerche e di esperimenti possono offrire prestazioni commerciali. L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d'esecuzione della stazione di ricerca;

b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.

Art. 136 cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell'ambito di accertamenti preliminari in vista della realizzazione di progetti nell'ambito di iniziative collettive.

Art. 147 cpv. 3 (nuovo)

³ L'istituto può offrire prestazioni commerciali. L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con le attività dell'istituto;
- b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.

Art. 169 cpv. 1 lett. h, nonché cpv. 2 e 3 (nuovi)

¹ In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:

- h. addossamento di un importo di 5000 franchi al massimo.

² Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all'ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.

³ Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:

- a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o denominazioni;
- b. confisca ed eliminazione.

Art. 170 cpv. 3 (nuovo)

³ Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale.

Art. 172 Delitti e crimini

¹ Chiunque usa illecitamente una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta secondo l'articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l'articolo 63 è punito a querela di parte con la detenzione fino a un anno o la multa fino a 100 000 franchi. In materia di classificazione o designazione secondo l'articolo 63, il diritto di querela spetta anche all'organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4 e agli organi di controllo istituiti dai Cantoni.⁷

² Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. La pena è la reclusione fino a cinque anni, la detenzione o la multa fino a 600 000 franchi.⁸

Art. 173 cpv. 1 lett. a, c^{bis} (nuova), g^{bis} (nuova), g^{ter} (nuova), g^{quater} (nuova), i, k, k^{bis} (nuova), k^{ter} (nuova) e cpv. 3 lett. a

¹ Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con l'arresto o con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente⁹:

- a. contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute secondo gli articoli 14 capoverso 1 lettere a-c ed e nonché 15;
- c^{bis}. non si conforma alle esigenze di cui all'articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d'autorizzazione istituito in virtù dell'articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate;
- g^{bis}. non ottempera alle condizioni stabilite secondo l'articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni;
- g^{ter}. contravviene alle prescrizioni emanate secondo l'articolo 146a in merito all'allevamento, all'importazione e alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati;
- g^{quater}. contravviene alle misure preventive emanate secondo l'articolo 148a;
- i. non osserva le istruzioni per l'uso secondo l'articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l'uso secondo l'articolo 159a;
- k. senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre in vendita o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti

⁷ All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF **2002** 7351), il capoverso assumerà il tenore seguente: Chiunque usa illecitamente una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta secondo l'articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l'articolo 63 è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. In materia di classificazione o designazione secondo l'articolo 63, il diritto di querela spetta anche all'organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4 e agli organi di controllo istituiti dai Cantoni.

⁸ All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF **2002** 7351), il capoverso assumerà il tenore seguente: Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

⁹ All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF **2002** 7351), il periodo assumerà il tenore seguente: Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con una pena pecuniaria sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

all'obbligo d'omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l'impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8);

^{k^{bis}}. senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre in vendita o pubblica mezzi di produzione;

^{k^{ter}}. contravviene alle disposizioni emanate secondo l'articolo 161 concernente la caratterizzazione e l'imballaggio dei mezzi di produzione.

³ Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. *abrogata*

Art. 179 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 181 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹ Gli organi d'esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni fondate su di esse.

^{1^{bis}} Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell'esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all'agricoltura siano garantiti un'attività di controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d'informazioni tra gli organi di controllo competenti.

Art. 182 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992¹⁰ sulle derrate alimentari, della legge del 18 marzo 2005¹¹ sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.

Art. 185 cpv. 5 e 6 (nuovi)

⁵ La Confederazione può rilevare i dati mediante un sistema in rete, automatizzato e gestito centralmente e renderli accessibili agli organi d'esecuzione competenti, nonché ad altre persone, mediante una procedura di richiamo.

⁶ Essa può trattare dati relativi a indagini e sanzioni amministrative, nonché a perseguimenti penali e, all'occorrenza, a fini di controllo e d'inchiesta, renderli accessibili agli organi d'esecuzione competenti mediante una procedura di richiamo.

¹⁰ RS 817.0

¹¹ RS 631.0; RU ... (FF 2005 2057)

Art. 187c (nuovo) Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

¹ I vini dell'annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

² Per l'anno di contingentamento 2008, le quote di contingente doganale per le patate sono attribuite in ragione del 50 per cento secondo il diritto anteriore e del 50 per cento mediante vendita all'asta.

³ La trasformazione del raccolto di barbabietole da zucchero 2008 è retta dal diritto anteriore.

Art. 188 cpv. 3

³ Gli articoli 39–42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

